

24.

Signorij

Sul finire dell'ultima sessione della cessata
legislatura il Ministero presenterà
un progetto di legge inteso a liberare
beni dell'Isola di Sardegna dagli
usi dello adempirj, il quale se per
la brevità del tempo non poté più avere
l'onore della discussione, ebbe però
il beneficio di essere intanto sottoposto
allo esame della pubblica opinione.

Il giudizio che fu di merito di quel progetto
emesso i Consigli Direzionali, e
Provinciali della Sardegna, si fu con
espressamente invitati ad occuparsene,
mentre girarono ad introdurvi qualche
modificazione intesa anche a meglio
chiarire il significato d'alcune delle
sue disposizioni, se non poi anche a
provare come questo abbia ottenuto in
massima il generale consenso, e
fiano stati convenientemente apprezzati
non solo la vista del Governo, ma
aziandico il sistema e le misure al
proposito in esso adottate.

Egli è perciò che con maggior confidenza si
affretta il Ministero a presentare
nuovamente alle Camere il detto progetto

(3)

colle modificazioni che n' furono introdotte
perchè ore arretrato della discussione
si creda meritata desuoi suffraggi
raglia approvarlo, afine d' non
ritardare ulteriormente alla Sardegna
il beneficio di una legge che fi' crede
di tanta utilità ed urgenza

Ad un quel fine si crede opportuno ripetere le
osservazioni che già accompagnarano
il primiero progetto riguardo agli
ufi che si tratta d' abolire.

I beni rurali della Sardegna sono ancora oggi,
com' è noto, per una gran parte soggetti
secondoché lo erano sotto al cessato sistema
feudale, a parecchie confuetudini quale
tutte ora comprese nella volgarca, e
generica denominazione di adempririi,
parola che fi' crede d' origine spagnuola,
e che corrisponde a uso; le quali
consistono in generis nella facoltà
che hanno i Comuni per mezzo dei
loro abitanti, già componenti ogni
Distretto feudale, di parcolare, seminare,
erbar, e legnare nei terreni, boschi e
selve dei Feudatario o della Corona
quando non fono chiusi, secondoché
si tratta d' istioghi che erano infuadati
o no; a quali ufi sono poi anche
specialmente destinati i terreni che fono
a quel sistema furon ad un tal fine
concessi in dotazione alle Comunità.

Le prestazioni che i Comuni corrispondono

ai feudatari, e quindi dopo il riscatto
dei feudi all'arario dello Stato per detti
ulti furono per la massima parte
soppressi colla legge del 15 Aprile 1851,
che stabilì in Sardegna la nuova
contribuzione prediale, ma d'quegli
usi essendosi condotta foggia abolita
totamente il parolo nei terreni coltivabili
esclusi così i boschi selvii, e tale
abolizione non cominciando ad avere
il suo effetto per i beni demaniali e
comunali che al 1^o Gennaio 1863, e
questi beni trovandosi la massima parte
intestate al Demanio risultato in
conseguenza delle varie Dotazioni dei
feudi ed el riscatto dei medesimi, ad
eccezione solo d'quelli che costituiscono
le cosiddette Dotazioni comunali, ne
arrivede che in oggi, mentre al Demanio
sono contestate pressoché tutte le
prestazioni pecuniarie fudette, che era
sopra dire l'unico prodotto d'quei beni,
e che sono ora inoltre soggetto a pagamento
dei tributi provinciali, comunali, e locali,
gli abitanti dei comuni per conto continuano
a continuare, in forza del Diritto di
adempirlo competente ai rispettivi municipi
ad usurpare d'quelle vasta superficie d'
terreni demaniali comunali senza onere
di sorta, compreso profitto degli uffici, con
grave pregiudizio delle proprietà.

Di quale nocimento siano Decreti costituiti agli
agli agricoltori, alla educazione della classe

delle persone che vi è destinato, al buon
governo dei boschi e delle foreste; Di
quale ostacolo alla vendita dei beni
domaniali e ad estenderne l'appropriata
perfetta in mani private in Sardegna;
Di quale urgenza sia il fornir un termine,
attesa l'asempre crescente estensione che
augustano coe progresso delle industrie,
e dei commerci per la maggior celerità
dei rapporti esterni; Di quale importanza
sia informar il compiere l'opera fin
prorvidamente intrapresa colla citata
legge del 1891, col liberare definitivamente
i beni della Sardegna da tutte le
roggerioni che sono incompatibili colla
vera proprietà, e alla Camera abbartanza
nolo senza che si occorrono altre dimostrazioni.

Colla proposta legge, come si scorge, mentre
si è proclamata in massima l'abolizione
assoluta, in un dato termine, degli usi
tutti d'che si tratta, che sono ancora
rigente nei beni della Sardegna, si è
però riservato ai comuni che ne hanno
il diritto l'aragione d'un adeguato
compenso verso i proprietari, per quelli
di detti usi che essendo d'una reale
utilità, non avrebbero potuto esserne
giustamente spogliati, senza una
indennità corrispondente, astrazione
fatta dagli ogni questione di diritto relativa
ai detti usi.

Primo perciò d'esporre le considerazioni concernenti
il merito delle singole disposizioni che

figurarsi nel progetto d'legge) per la soppressione degli adempirii, credere ancora opportuno d' premettere le notizie che si è potuto raccolglierne sulla origine e confezione dei delli ufi, sulla legittimità dei medesimi, sulla loro condizione attuale, e forse alcune questioni relative alla proprietà d'una gran parte dei beni già feudali, tra il Demanio, i comuni, ed i privati a seguito delle leggi che si promulgavano in Sardegna; Dacché si addicona alla abolizione dei diritti feudali, si diede opera al riscatto dei beni feudali, e cessò quell'isola dall'arreare un reggimento speciali, che importa anche grandemente d'risolvere, come quelle che meglio d'ogni altra cosa giova possono a dimostrare egualitaria e opportunità e convenienza delle misure proposte.

E primieramente si osserva non essere ben nota la origine degli adempirii in Sardegna, e in quale epoca vijeano siano introdotti. Alcuni pensano che tali ufi già fossero in osservanza sotto al dominio dell'impero romano, quale compenso ai molti tributi acci' erano tollerposti quelle popolazioni, opinione questa poco fondata, perché se è vero che tesse cause debbano produrre gli stessi effetti, non avrebbero potuto le terre della Sardegna colla esistenza

Di tali ufi fatte infama in quee tempo
d'essere colle Sicilie i granj di Roma.
Altri vedono invece che il loro cominciamento
si debba ripetere solo dalla Decadenza di
quegli imperi, allorché venuto meno ogni
civile ordinamento, scomparso per varie
vicissitudini l'isola d'abitatori, e
proroché abbandonata la collaborazione
regolare delle sevizie, vi succedesse
necessariamente l'apartoria. Altri
infine vedono, e forse con maggior
fondamento, che fianchi introdotti col
sistema feudale, il quale come d'usuale
abbracciando ed assorbendo tutta la proprietà
territoriale, agli abitatori non rimasta
che l'uso precario delle terre che loro
si concedeva dai signori, per quanto era
necessario al loro sostentamento, mediante
quelle prestazioni, exercizi che erano
in uso.

Comunque poi siano le cose, egli è però certo
che l'esistenza di quegli ufi in Sardegna
è molto remota, già formando oggetto
di speciali provvedimenti nelle
Prammatiche reali che sono gli
statuti, ossia paraccolto delle leggi
aragonesi espagnuole speciali al
regno d. Sardegna prima della sua
cessione alla reale casa d. Savoia,
arruolato col trattato d. Londra
in data 2 Agosto 1718. Tutt'oché
non rifiuano ancora di designare
col nome d'adempirii.

4

Injalti dalle Prammatiche juddette non che
dalle altre molte leggi posteriori che
emanarono in Sardegna, compresa la
raccolta delle leggi civili e criminali
del 1847, e finché durò il reggimento
feudale, si dipunse in sostanza che
sebbene il Diritto ed il titolo Dominio d'
tutto il territorio della Sardegna, come
regalo, appartenesse al piem. Diritto alla
Corona, e spettasse ai signori e baroni
il solo dominio titolare dei luoghi che
loro furono concessi in feudo, salve le
concessioni d'libero Dominio ai comuni
e ai privati fatte altamente prima e
Dopo che era investito della supina
autorità come farebbero quelle contenute
nella Carta locale d'Arborea che
contiene la costituzione del Giudice
Mariano, e della giudicessa Eleonora,

figlia di lui antecedente alle Prammatiche juddette,
poterano però i feudati per patto sciolto,
mediante permesso o tolleranza, collibrare
le terre aperte, usare dei paroli e delle
feste giochi nei limiti dei loro
bisogni, pagandone il diritto secondo
la congiuntudine locale, prestazioni queste
dalle quali, a senso d'quelle leggi,
niuno avrebbe potuto esserne esentato
per essere un diritto reale ammesso
al fondo, designate poi col nome di
Dirama privilegiata, corrispondente
al tributo prediale, a differenza delle
altre molte prestazioni mercantile,

fusali o miste, dette Dirame non
privilegiate, dalla quali molte classi Di
persone, merita l'esplicati prerogative
Di cui erano investite, ne andavano esente
Ai villaggi che erano compesi nei feudi
furono generalmente, per quanto consta,
assegnati dai feudatari d. Diritto, e col
solloranza solamente, i terroni dove gli
abitanti potevano esercitare l'uso del
paseolo, del feminante, Di legnare,
come si è praticato in Francia, sotto
l'accechia Denominazione di aménagement
che trae la sua origine Da ordinanza
regia Dels secolo XIII, con cui assegnava
agli usuari una data località, non in
proprietà, ma nel solo godimento ejus
per esercitarsi gli usi comuni ne' vari
bisogni della vita, assegnamento che
non varia la natura della proprietà
rispetto al titolo, e lascia sempre
al concedente la facoltà d'operarne
il rifiutto mediante compenso, ch'è
quando aveva luogo della cessione Di
una parte Del terreno goduti Diciasi
cantonement; qualcosa comunque
credere già avvenuto non tanto per
Determinare la parte che rimanera
Disponibile al feudo che solenni poi
fare in affitto Detto arrendamento, ma
essenzialmente per prevenire le questioni
che solerano inforgere fra gli abitanti
Di vari villaggi Da siffatto comunanza
d'uso

Ufficio . I terreni toccati coll'irribili che furono co' assignati
al Comune per suffalti ufi fono quegli
che vennero a costituire le cose delle
Polarioni Comunali, che colto Ricalcato
il 26 febbrajo 1839 furono poi dichiarate
D'proprietà Dei medesimi, esclusi però
i boschi e le foreste, i quali furono
confermati d'proprietà esclusiva Dei domini
riservati solo l'uso Degli ademprij agli
abitanti Dei comuni che ne avranno
il Diritto.

Nonostante gli' assignamenti fatti, molti
sono ancora i terreni D'uso fra i
comuni e' tuttavia promiscua, specialmente
nei boschi eletre; qualcosa avviene
per lo più fra i vari villaggi d'uno
stesso Distretto feudale, per confusione
oper convenzione tra d'eni, Delta
promisca, mediante cui un comune
concede all'altro d'profitteare D'prodotti,
di cui abbonda il terreno d'propria
Polarione, che mancano al comune vicino;
ma questo Diritto d'promiscuità fu
sempre ed è ancora tuttodi l'oggetto di
gravi questioni e conflitti tra comuni
e comuni.

E qui giura d'notare che suffalti ufi d'
assignamento fono oggi d'i invocati Da
molti comuni a sostegno Dei loro diritti
d'proprietà forza una grande superficie
d'boschi e foreste, quantunque colto
Delta legge del 1839 fra i beni costituenti
le polarioni comunali che furono

riconosciute d' proprietà dei municipii
fianchi non compresa le terre coltivabili
(ad esclusi esplicitamente i boschi alle)
foreste; pretenderne queste che non si
credono fondate, a meno che si tratti
di boschi esserle state ad essi concesse.
Dai Soverani in libero dominio.

Oltre agli uffici comuni fuddetti a cui erano
sottoposte le terre della Sardegna, era
poi anche ricatto ai privati, da quanto
risulta dall'attuale Prammatiche, di
occuparne finamente, mediante
concessione o tolleranza dei feudatari
o della corona, quella superficie che
erano in grado d' isoltrare in modo
permanente e per cui dovevano correspon-
dersi un fitto; terreni questi, d' cui
febbrile non ne avessero la proprietà,
av'erano però la facoltà d' cedere agli
altri co' gli stessi oneri.

Per escludere quei terreni dai poscoli e
dagli altri uffici comuni venne poi anche
fatta facoltà d' chiuderli con muri,
seipi o fossi mediante incisura
amministrativa. Ad questo si può dire,
^{a fatto di grande diritto} la principale origine della proprietà
perfetta dei beni rurali in Sardegna
^{è stata alla conseguenza fatta dai Sovrani in libero arbitrio.}
I terreni in cotat giuda concessi, o d' fatto
occupato dai coloni, ad in cui si
costruivano varie case, capanne e luoghi
d' ricovero insieme distante dai villaggi
furono poi quelli che vennero a
costituire le cosiddette cassorie a formarne

o boschive, secondo che si trovarano in
terreni coltivi, o nei fitti vacui d'piante
dei boschi o selve che, secondo l'località
o spaccate Destinazione, chiamanansi anche
Stati o Pucciajigie, secu' popolazioni
prima della circoscrizione territoriale
delle Comunali, fatta all'epoca della
militarizzazione della Sardegna per il
coltivo, quando si lavorano in numero
in una data località, non compresa
in quello d'dotazione comunale, si
aggiornano a comune egodanno degli
stessi Diritti Destinazione, sebbene
non fossero ancora esatti in Comunale.

I Concessionari o possessori d'assorgie, oltre
al pagamento delle pelli e diritti in uso,
erano ancora tenuti a fare piantamenti
ed altri lavori d'miglioramento ai
terreni, che venivano prefatti dai
confori all'uopo destinati dagli uomini,
come dal Pregeone, lo aprile 1771.

Per quanto poi alle confezioni d'uso comune,
che d'ordinario si comprendono sotto
la denominazione d'adempirii, d'acui
andavano soggetti i terreni feudali, e
quelli che a quest'uopo erano state
concessi in dotazione ai comuni, o vi
si erano altimenti introdotte ed
poneva a colla tolleranza dei feudatari
od della corona, le principali sarebbero;
per quanto consta, i seguenti, cioè:

Per terreni coltivabili, il passcolo a la
fornizione, colla differenza che d'questi

Terroni esaminando quelli compresi estinti
all'uso dei paroli, come erano i prati
fissi nei terreni d'dotazione comunale,
per i quali riservati a paesolo Dei boschi
Domestici, ed i quelli destinati allo
arricciamento, cioè alla coltivazione
per fieninamento ed al parolo, designati
col nome di ridaroni, taleché nel tempo
che erano riservati al fieninamento si
chiamarono ridaroni, quando erano
restituiti al parolo, si nominarono
pascigli. Questo arricciamento non
è uniforme nella Sardegna, ponori
Dei luoghi dove la fienagione si
pratica ogni due anni, in altri, ogni
tre anni; ponori perfino Dei luoghi
dove non si pratica che ogni sette anni.
Nei boschi estivi, sotto nome di adempriu,
sono generalmente comprese la facoltà
di raccolgere i fiumi e i pianti morti
per ardere, di tagliare piante d'albero
fusto, per la costruzione delle case,
capanne e luoghi di ricovero degli
abitanti Dei comuni, per la formazione
d'alberri d'campagna, e per gli altri
usì domestici, di formare carbonai, di
sfondare gli alberi per servire Di
paesolo alberciu nelle epoche che per
la inclemenza delle stagioni non possono
i pastori prorredere altrettanto ai
loro nutrimenti, Detto arricciamento di
paesole raccolgere legname per i
maiali Domestici, il paesolo delle erbe,

come pure la facoltà di feminare i fitti
racchi di piante chiamando orgaline
quelli che erano feminati ad intervalli
di tempo, come i ridassoni e maboni
quelli seminate annualmente.

Nuovo La prestazioni che erano dovute ex titolo di
corrispettivo dei detti usi dai comuni
al signore utile od alla corona, per le
più si corrispondevano in natura quelle
del seminamento erano proporzionate al numero degli arati
o dei buoi coi quali si faceva, od alla quantità del grano
seminato; quelle del pafolo era un dritto fino pagno segno o griggia,
dei quali tutti i comuni della Sardegna
dovevano ogni anno farene la consegna
assieme a quella delle persone che ne
andavano leggette; e così le prestazioni
per il pafolo si chiamavano sbarbaglio
o deglino; quelle della feminazione
portavasi a laor d' Corte; quelle per
segnare bestiatico o capitanione.

Non intendo poi del resto d' avere con ciò dato
un' analisi esatta di tutte i detti, di
tutte le usanze, e d' tutte le prestazioni
in vigore nella Sardegna, la cui
materia farebbe troppo ampia e varia;
a seconda dei luoghi, e dipendente affatto
dagli privilegi statuti locali, e dalle
concezioni delle varie dominazioni
a cui fu soggetto, ma d' accennare
solo in genere lecole che erano più
generalmente in uso a tale riguardo.

Molte poi furono le disposizioni date e molte
furono i privilegi concessi ai coloni,

()

per estendere la coltivazione fino alle
terre, ed escludere dal paese, oltre alla
chiufo e al diritto d'formare redazioni,
faccia l'admissione delle terre d'dotazione
comunale fra gli abitanti, ordinato col
regio editto 6. ottobre 1830; il privilegio
degli concessi ai coloni col pregevole
di Aprile 1771, di il diritto a formare
di grano o canari dai monti granatii
e nummarii, che ad un tal fine furono
erette in tutti i comuni del regno col
regio rigietto. See 6. Anno 1769.

Ma, sia per la precaria condizione degli
agricoltori sulle terre dissodate e coltivate
altra la loro inalienabilità, sia per le
graverie straordinarie a cui andarono
oggi eti' coltivatori, per quali non erano
principalmente destinati, altra la
numerosa classe delle persone che andarono
egli dalla massima parte delle
decime non privilegiate, sia per le
molte difficoltà nel commercio ed
industria inerente all'sistema feudale,
sia per lo interesse che avevano gli
abitanti dei comuni, emarginati i
proprietari d'mandri che non si
restingono l'asfalto dei terreni su cui
potessero esercitare il paese egli u' i
comuni fuddetti, especialmente la
pastoriera errante, la quale non offre
ostacoli al draggio suo dominio, ma
tutto invada, tutto devasta, senza rispetto
neppure ai luoghi coltivati o chiusi, sì

infine per il complesso dei difetti inherenti
 al sistema legistico sulle proprietà e
 godimento dei terreni in cui tutta l'ac-
 quisizione al proletariato avveniva. Quelle
 da preferirsi, e niente ne aveva la piena
 disponibilità, il fatto si è che sotto a
 quei reggimenti non si ottinnero affatto
 gran fatti utili alla prosperità della
 Sardegna, come dimostrano le grande
 quantità di terreni coltivabili d'origine
 fortele che ancora rimangono adossate,
 tuttavia sui territori fani, nei luoghi
 più popolati ed in vicinanza alle principali
 città stesse; elo dimostrano pure il
 pronradamente coercitorio a cui per lo
 addietro l'autorità pubblica Donòtto bene
 spesso ricorrerà per impedire l'abbandono
 delle sevizie e rimediare alle gravi penurie
 da cui pur la defuima. Desiderando di
 prima necessità furono frequentemente
 traragliate le popolazioni d'quegli isolati,
 mentre l'ampissima parte delle terre
 giacea abbandonata ed inculta.

Per fortuna da uno stato d'ogni co' dei
 difetti, senza ricorrere ricopertamente alla
 soppressione dei feudi, come fu in
 Francia, e rallestitare così i rapporti
 politici co' rapporti civili, s'interessero
 pubblico colla giurisprudenza, in
 miglioramento degli ordini civili coi
 riguardi verso la proprietà, si pensò nei
 primordii del glorioso regno di Carlo
 Alberto, il magnanimo, di aderenire

al riscaute Giudici in Sardegna ed ei
Diritti relativi, al fine d' poter poi
restituire la proprietà pubblica e privata
a chi spetterà, secondo i principii di Diritto
naturale, svincolato (ogni soggezione)
incompatibile colla vera proprietà, senza
spogliare i possessori che li tenevano
controllati legittimi anteriormente acquistati.

Alfonsina

E' f' fu con questo intendimento che, colla reale
corte in Data 19 Novembre 1837 s' ordinò
la consegna, ad una Delegazione appositamente
creata in Cagliari, d' tutto i feudi della
Sardegna alla indicazione dei beni che
erano direttamente posseduti e collaudati
dei feudatari, e delle giurisdizioni, Diritti,
redditi che n'erano compresi; che col
regio editto 21 maggio 1836 s. sopprimono
l'esercito della giurisdizione feudale
civile comunale dei feudi, richiamandolo
al potere sovrano, fatto ai feudatari
se indennità che al riguardo loro fossero
versate; che coll' editto 30 giugno 1837
si abolirono i servizi personali, e venne
creata una nuova Delegazione feudale
fin per acciatare in contraddittorio
dei feudatari e del comune le spese
delle fatte consegne dei beni e diritti
feudali, fin per fissare l'arendita in
numerario competente ad ogni feudo,
risultante dalla media del valore dei
redditi in natura, per lo addietro per cento.
Durante un quindennio; che coll' editto
12 maggio 1838 s. sopprimono tutte le

9

prestazioni feudali preesistenti, sotto
qualsiasi titolo, o denominazione, e)
costituendo una prestazione pecuniaria
fissa da corrispondersi. Dal Comune
al feudatario in compenso De' loro diritti,
nella forma fatta accettata e seguitata
per ciascun feudo dalla reale Delegazione
fuddetta, con proibizione d'pretenderne
per lo arrevere della maggiore o minore,
fabro ai comuni d'riportare fra gli
abitanti che erano in grado di popolare
repubbliche gravasse, in proporzione
De' loro areri; che coll'edicto De' 30
giugno stess'anno incaricava il
supremo Consiglio d'Sardegna, sedente
in Torino, d'pronuovere nei giudici d'
ricorso in appello Dalle entrate Della
Delegazione feudale fuddetta conciu
furono accettata e seguitata le prestazioni
feudali, e d' trattare e conchiudere
con appositi atti il riscatto d'tutti i feudi
d'Sardegna, che venissero offerti
Dai titolari alla corona, sulla base
d'un capitale la cui rendita all'ragion
comune corrispondesse al valore delle
prestazioni pecuniarie state in tal modo
accettata, e per la cui soddisfazione,
cogli'edicti 21 agosto 1838, e 27 maggio
1843, fu creata un'arendita reddituale
per debito pubblico d'Sardegna rilevante
in complesso a £ 976. mila con un
fondo d'annua estingione di £ 113. 300.
Da accrescergi nelle forme che per effetto

Dell'annua estinzione dirittaper disponibile
facendo quindi jà colla con altro editto del
13 febbrajo 1841. ai titolari di comunita,
in rendite perpetue quelle estratte, quando
fossero d'quelle soggette all'ordine di
fusione che erasi per una parte corporata
o fossero altresì nascoste altrevis;
e che per ultimo, per togliersi dallo stato
d'incertezza in cui si trovavano a fronte
delle leggi feudali sulla proprietà
territoriale in Sardegna, nonostante
il seguito rifiuto dei fidei, e la riunione
del diritto coll'utile dominio nella
corona (ella medesima la numerosa)
classe dei possessori delle terre da esse
possedute, coltivate, o chiese che non
avevano altro titolo che concessione
precarie dei feudatari, o la tolleranza
di i comuni, riguardo ai terreni che
tenevano in detrazione, promulgarsi
i regolamenti approvati colla reale
carta del 26 febbrajo 1839, il quale
avendo cambiate leban' dell'altra
legislazione sarda sulla proprietà delle
terre, esisti nuovi diritti che per
una gran parte sono ancora da accettare,
perceder d'esse importanza d'anneritare
in questa occasione una speciale analisi;
se perché indispensabile spiegare
l'operazioni che in esequimento di essa
si fecero fin per giustificare la opportunità
d'alcune disposizioni accessorie della
legge proposta.

Officio

13

S. Disposè in sostanza colla legge a' fatti ditti che
i beni d'loro natura commerciabili, già
riuniti o che fossero per riunirsi alla
corona per Devoluzione e rifiuto,
appartenesano ad ai privati, ad ai
comuni, ad ai demanii; Che fì
riteniano d'proprietà dei privati,
comprendendorli in essi anche i corpi
morali, non solo i terreni da essi
posseduti con titolo legittimo, ma
anche quelli di medesime ulteriormente
perennati, eche per benigno riguardo
erano considerati come tali, quelli da
essi finamente coltivati o chiugi secondo
la legge del regno, ed anche quelli coltivati
ad intervalli di tempo comprendendorli
le ridazzorie, ornatine e marmoree, dando
ai coloni la facoltà d'escluderli da
quel comune colla chiusura, e difarsi
cedere il terreno attiguo al presso di
stima coll'aumento del quinto, quelli
ridotti a coltura nei distretti delle cosiddette
Cassorie, conservando ai possidenti
solo l'uso del paese nei terreni circostanti
per la quantità necessaria ai loro bisogni.
Padeterminansi, quelli infine che
chiudonarono le torri per l'estinzione
d'ettare 3.60; Che spettavano ai comuni
i terreni coltivabili che già costituivano
i corpi delle dotazioni comunali, i quali
potevano essere divisi fra gli abitanti
coll'obbligo della coltivazione, fatta pena
di decadenza, dalla parte accio distinta,

per quella quantità che ciascuno era in
grado di coltivare, riferendosi il Dermanio
di concedere terreni ai comuni in
supplemento di dotalioni che ne
maneggersero, a quelle condizioni che
arrebbi ripetuto opportune; che erano
infine rispettando gli uffici del Dermanio
le foreste, i boschi, le miniere, i laghi,
gli stagni e i paludi, non che gli
altri terreni tutti fui quali non
competono ai comuni da' privati al massimo
Dei diritti di proprietà sopradesignati,
quantiunque ne biassero qualche utile
in forma di concorso o dei coi detti
ad imprimere, o di guadagno altro uso,
i quali furono espressamente conservate
tanto nei boschi eletre quanto negli altri
terreni che ne erano foggetti, riferendosi
però il Governo la facoltà di determinare
le discipline da osservarsi nell'esercizio;
Dei medesimi, ed i limiti in cui agiscono
Deicapi, dovevano solo essere esercitati
in proporzione Dei bisogni delle popolazioni
come pure di disporre attutto di vendita
od affittujo in parte libera del terreno
collibrabili o di parco a favore del Comune,
corpi morali ed imprese, colle condizioni
in essa legge stabilita, fra cui l'obbligo
della collirazione sotto pena di caducità;
Si dichiarò per ultimo che tutti i terreni
dovevano essere soggetti alle contribuzioni
prediali.

Con questa legge adunque fosse in sostanza

17

liberate in massima tutta l'area della
bardegna Paschi rinculo d'feudalità,
e dichiarate d'libera proprietà Dei
possessori quelle Paesi prima precaria-
mente occupate col solo fatto Della
chiufura o coltivazione, esclusi solo i bonchi
e le selve, e venne in tal modo ricostituito
il diritto d'proprietà sulla terra nei
privati, servatis però gli ufi comuni
a cui erano prima soggette, e che erano
il principale ostacolo alla regolare
coltivazione Delle terre con riferimento
d'similari.

L'anno

Molto essendo le operazioni che occorrono Di
fare per lo eseguimento d'questa legge,
mancava in mancanza d'mappe territoriali
e d'^{regolare} catasto, dove la estensione Per i distretti
feudali potessi indicare colle ore del
tempo necessario a percorrerli a cavallo,
egli fu perciò che col regio brevetto
in data 28 aprile 1840 furono compartite
le istruzioni all'uopo necessarie, incaricando
il corpo reale Dello stato maggiore Generale
delle preliminari operazioni geodetiche
necessarie alla formazione d'un catasto
parcellare, uoi i lotti di triangolazione
indispensabili e latopografia Dell'isola,
e incaricando gli ufficiali del genio
civile della circoscrizione dei territori
comunali, col ritenimento dei piani
e delle mappe parziali dei medesimi,
non che della delimitazione in mappa
Per i terreni d'pertinenza demaniale.

Dagli uffici dei Comuni e Principali affari
delle Disposizioni Della Legge) furono designati;
Dello assegnamento Di terreni Demaniali
coltivabili ai Comuni che ne abbisognassero,
per ad dirimpetto alla prefetta ripartizione
fra gli abitanti fatto sia dipendenza della
Delegazione feudale, alla quale delegazione
vennero poi anche colto regis palente il 11.
ottobre 1849. commessa la Decisione
Delle controverchie relative alla circoscrizione
territoriale fra comuni ed alla delimitazione
delle rispettive proprietà tra il Domani, i
comuni, ed i privati.

I geometri infine misurarono i locali (da)
raggiungere. Da' comuni stessi furono inviati
della direzione delle istanze comunali fra gli
abitanti.

Le norme per questo Divisione furono date
dal Ministero d. Sardegna con i speciali
provvedimenti, e consistevano nello assegnare
a ciascuno Degli individui che in ogni
comune erano in grado di coltivare,
essendosi spacciati, quattro ettari (da)
terreno, cioè Due per feminare e Due
per pascolare; ed ogni qualvolta cipollasse
che un comune non avesse d. terreni
comunali tagliantili allo sufficente,
la delegazione feudale fatto propostione
degli ingegneri civili, era autorizzato
a concedergli un supplemento d. soluzione
necessario d. beni demaniali della stessa
natura, se vi erano nello stesso territorio,
mediante quei concorrenti ed obbligazioni,

che il governo avrebbe determinato; quale
assegnamento doverà poi sempre risultare
d'un atto pubblico debitamente approvato
con regia patente, perché fosse atta a
trasferire la proprietà al comune.

In maggio Del 1853. Sulla isola Sella Sardigna,

in numero d' 80, coi 864. Villaggi che
li componeran, si trovarono riscattati (ad
eccezione dei feudi di Senes e Sorata
in cui erano compresi 11. Villaggi) i
titolari dei quali essendo residenti in
Spagna non volevano uniformarsi alle
basi stabiliti all' riguardo, al seguito
dell' offerto faticano. Dagli altri titolari alla
corona, ciò ebbe luogo mediante il compenso
stato loro dato d' tante ceduta fuo debito
pubblico Sella Sardigna, all'uopo creato, le
cui rendite erano a un dipresso corrispondenti
alle prestazioni che n'erano inerenti, e che
venivano cedute ad emulo piume erano
state accettate dalla delegazione feudale
all'uopo creato, in contest d'eterno Dei
comuni da cui erano tirate, e in ultima
analisi determinate dal supremo Consiglio
Sella Sardigna nel giudici d' ricorso cui si
fu luogo col regio editto Del 30 giugno
1838, al quale tutti appellarono, meno due.

Queste rendite riferiscono in complesso a £ 166,860.39
che coi fondi d' estingzione proporzionali a quelli
forastabili, riferente a £ 103,972.17, formano
£ 62,883.16 che figurano nel bilancio annuo
passivo dello Stato.

Costit.

Le rendite perpetue relative formattano nello scarto,

anno a L. 23,976.96.

Sticolari Difend, non ostante il rifiutto, rompo
però ancora al possesso Dei terreni Di
l'ebro dominto da essi posseduti, Dei
fabbricati ed dei terreni collinari esclusi
che colla real carta Des 1839 escludi
Dichiarato d'proprietà libera del possessori
Col seguito rifiutto Difend il demanio si trova al
possesso d'una estremamente quantità d'
terreni che comprefi quelli d'antico
Demanio, rilevaro oltre ai 50,000. etari,
d'circa 36,000 d'boschi e felci che, essendo
incollati eroggetti per la massima parte
agli adempririi d' Dicetto o d' fatto, erano
d'ben tenue prodotto, se si eccettuano
le prestazioni che pagmanji dai comuni
e ciò che si potova ritrarre dalla vendita
d'piante.

Ciò non pertanto la proprietà d'una gran parte
d'essi, 150 a 200 mila ettari, essendo
stata contestata dai comuni all'epoca
della delimitazione fatta dagli ingegneri
civili, nonostante si trattasse d'boschi
e foreste che dalla legge Des 1839 furono
esclusi dal privato Demanio anche dei
comuni, e altri terreni non compresi
nelle cosi dette dolorioni comunali, pri
gualti pretendono aver ragione Di
proprietà d'affar valere, e siffatte eccezioni
non potendo essere accettate d'effettuare dagli
ingegneri civili, perché non avevano sorn
giustioni d' Dicetto che non erano di loro
competenza, né essendo stata Decisa dalla

Delegazione judata, che ne era incaricata,
fi' l'emittono essi a fare le successive
annotazioni sui verbali d' determinazione.

Intanto col regolamento forestale del 16 gennaio
1844, si fissarono le discipline da osservarsi
nello esercizio degli adempimenti nei boschi
escluse dei demanii, dei comuni e dei
privati.

La operazione della divisione dei terreni comunali
fragli abitanti cominciò ad effettuarsi d'andina
dal governo in quei comuni che difettavano
di terreni propri collorabili necessari alla
prescritta ripartizione, ai quali si volse
dara la preferenza nello assegnamento dei
beni demaniali previsto dalla legge del
1849, per essere poi in grado di concedere
agli altri corpi morali ed ai privati, che
ne facessero la domanda, la parte che
rimanerà disponibile nel modo, forma
e condizioni previste dalla legge del 1849
forzatamente; e si sospesero così le concessioni
relative che già erano incominciate con
due atti del 27 agosto e 30 dicembre 1844.
con cui furono alienati 618 ettari.

Le divisioni di terreni comunali che si effettuarono
dal 1844, in cui ebbero cominciamento, al
1848 epoca in cui dovette cessare a seguito
della fusione della Sardegna con le province
di Cagliari, e la pubblicazione della legge
comunale del 7 ottobre 1848 da cui venne
proibito in massima, ebbero luogo, da quanto
consta da uno stato recente della direzione
delle contribuzioni ecclesiastiche a Cagliari,

in 32 comuni posti nelle Provincie di
Cagliari, Iglesias, Oristano, Isili, Bassari,
Alghero, ed Orosei.

Gli uccelli demaniali stati assegnati dalla

Delegazione feudale ai detti comuni in
supplemento d'dotazione e ripartiti fra gli
abitanti ritornerebbero ad ettari 22 fm. circa;
non compresi gli assegnamenti fatti al
comune d'Istria d'ettari 2918, ed al
comune d'Anzio d'ettari 500 circa che
non furono compresi nello stato juddotto.

Dai tutti questi assegnamenti ai comuni per la
Divisione, infatto che fu fatto in modo
regolare, per quel che consta, e' quello del
Comune d'Istria che fa il primo; imperocche
la concessione fu fatta con intendimento stipulato
Davanti l'Intendente Generale di Cagliari il
21 marzo 1851, mediante s'annullo P.
di foglio 72, era osservata delle altre
condizioni iri stabilita, ed approvate con
régie patente 6 aprile successivo.

Gli assegnamenti ai comuni predesignati
furono fatti prouvisoriamente dalla
Delegazione feudale, coll'intendimento
di stipulare gli atti relativi a ciò neipressi
al termine della operazione concernente
i comuni; nonoché essendo cessata
la Delegazione feudale, ed il reggimento
speciale della Sardegna, per effetto della
fusione juddotta, i suffici assegnamenti
più non poterono essere regolarmente.

Dicono intanto osservare che il sistema della
Divisione Deidoni comunali fra gli abitanti

11

nei fatti Doro si effettò, non ebbe guaris
il rifallamento che il governo si presentava,
che era quello d'applicare un maggior
numero d'abitanti alla coltivazione finita
Delle terre, e d'aumentare il numero dei
privati possidente perché l'amplissima parte
Delle terre Dirige, o furono nuovamente
abbandonate all'uso comune, o si concentrarono
per tenere presso in mano d'poiché
speculatori.

Ma intanto la loro condizione è anomala rispetto
alla proprietà, mancando tuttora gli atti necessari
a trasferirlo, sebbene necessario più non
figurino alla colonna De' beni domaniati.
Fra i provvedimenti che emanarono Dopo che la
Sardegna cessò d'essere retta da medini spacci
e furono introdotte le stesse istituzioni politiche,
civili ed amministrative Delle altre provincie
Dello Stato in terraformò echer riguardano gli
adempiorii in quell'isola, sono emesse D.
amorunare a compimento d'questa
esposizione la legge 15 aprile 1851, la legge
27 novembre 1853. e il decreto reale del
10 aprile 1854.

Ciò legge del 15 aprile 1851, come s'nota, si
abolirono tutte le prestazioni d'ogni genere
natura che erano dovute all'Iario dello
Stato, compresa la pecuniarie, fucogale alle
fudali, le decime d'ogni altra imposta,
quantesunque rappresentasse il corrispettivo
Del prezzo o del possesso d'un terreno, come
verificarsi per riguardo alle prestazioni
reali dovute dai possessori delle terre già

incorrenti ai feudi ripartiti, e non una somma
di servitù personale per titolo d'intera dipendenza
e superiorità politica a favore dell'antico
feudatario, e nonne stabilità la contibuzione.

prediale da ripartirsi è indistintamente
sulla proprietà fondiaria in proporzione del
reddito netto imponibile, che colla legge

16 luglio 1858. venne fissato al decimo.

Se abolì il pastore nei terreni coltivabili, essi
affio coprissero implicitamente nei
boschi esistenti; quale abolizione per quei
che concerne i beni demaniali comunali
non avrebbe lasciato cominciamento che al
primo gennaio 1862.

Colla legge 27 novembre 1858. si stabilirono
nuovamente le regole da osservarsi per
la vendita dei beni demaniali della Sardegna,
per porre in armonia coi principii
del Codice civile in vigore, non essendo più
ammessibile la infatuazione fatta dalla
realta di 1839, sicché agirebbe
per quanto impossibile se intepretata
dei piccoli grandi speculatori che
volessero dedicarsi alla coltivazione di
quele terre che consistono principalmente
nella facoltà dato al demanio di cedere
a partite private il terreno d'appartenenza
per una superficie minima d' 80 ettari, e
con formalità d'entro glielli d'maggior
estensione mediante ripagamento delle loro
valore in 30 rate annue eguali, e la
corrispondenza d'un tenutiero intermedio
pendente moro.

E' affatto la rendita che fin' e' fatta al seguito di
dalla legge) fino al giorno d'oggi riferita alla
superficie d' ettari 18910, ed il prezzo
riconosciuto d. £ 1,731,632.79.

La rendita per boni demaniali farebbe stata
molto maggiore se non fosse trovato un
impedimento insormontabile negli adempiimenti
perché sebbene fuori limitato il domanio
a poche in rendita quelli solamente che
ne erano esenti, così detti di libero domanio,
tuttavia anche per molte d' essi ebbe a
trovarsi ostacoli per parte dei comuni, ne
un territorio si lavoravano i preditti Dei
Diritti di adempiere che si esecutava
effettivamente, quantunque loro non
competesse, e per cui molte rendite fi-
dorellero sospendere, costeranno molto
giudici con grave spesa del domanio
e dei comuni, e condanno dell' agricoltura.

Il regolamento infine stato approvato con regio
Decreto in Data 10 aprile 1854, eraddetto
al limite ai comuni, che ne avevano il
diritto, l'uso degli adempiimenti nei boschi
essere appartenuti al domanio, in
proportione dei bisogni dell'esercito
popolazione, in conformità delle disposizioni
relatore della resol. del 1839, e della
riunione fallajone n. decreto regolamento forestale
Dec 14 Imb 1854, che in alcune parti
non per riformato con Decreto reale
Dec 4 novembre 1851, e Dei Diritti che
appartiene sempre alla Corona ed ai
fudatari quando ne avevano il dominio,

Diretto ed utile, che consisteva essenzialmente
nello assegnare ai comuni in proprietà
una parte delle terre e forse domaniali su
cui avevano l'acquazione d'adempirio,
proporzionate al numero ed alla possibilità
di findersi abitanti, cioè sarebbe il terzo,
il quarto, il quinto ed infine, a seconda dei
capi' in prefettura, con che la parola rimanente
dovesse rimaner libera amari l'edemania.
E per lo eseguimento d'queste disposizioni furono
create tre commissioni destinate nella città
di Cagliari, Sarral, e Nuoro.

Non ebbe però quei provvedimenti un risultato
soddisfacente, perché le previsioni e
deliberazioni dell'autorità amministrativa
e delle tre commissioni juddite per il suo
eseguimento non reputandosi dai comuni
obbligatorie, astento si otteneva la
consegna prefetta da loro diritti, e coloro
che n'ottenevano, esagerando del loro potere,
si rifiutavano giustificati d'adattarsi alle
basi stabiliti, quantunque eguali, ciò senza
comparare l'infinita questione infante
fatta legittimità dei diritti medesimi, e
quelle sul modo d'computarli i rispettivi
diritti in capo d'promiscuità d'uso fra vari
comuni, talché il solo tenimento domaniale
boschivo delgiando d'Montesanto, posto
nei comuni d'Alzogu e Banari, provincia
di Sarral, della superficie totale di etere
1880, fu quello che poteva essere sopra quelle
basi liberato dagli adempirii, mediante
l'cessione ai medesimi d'etere 880, cioè 48%.

al comune di Bilego e 396 al comune d'
Barari in forza degli atti 20 e 23 febbrajo
1867, approvati con regio decreto Dec 1^o
aprile giugno, prorio il favorente parere
del Consiglio d' Stato.

D'altronde, quanto anche siffatta operazione fosse
riufita favorevolmente, farebbe stata in
ogni caso parziale ed incompleta, nonché
la parte ceduta farebbe andata ad accapponare
in tal modo l'amara già onorma Deiboni
comunale. Da pubblico uso derivatili, e ad
alimentare intanto indefinitamente la
classe di coloro che approfittano dei beni
rurali senza sopportarne i perì, especially
dei pastori ed dei proprietari di grosse mande
di bestiame, che non, p' più dire, gli uelli che
hanno il maggior interesse all'conservazione
degli adempirii, sono il principale ostacolo
allo sviluppo delle speculazioni agricole in
Sardegna.

Resta per ultimo ancora a notare, riguardo alla
legge del 15 aprile 1867, sopramenzionata, che
i periti, i quali furono incaricati - Della
formazione del catasto proriferito necessario
a porre in esercizio l'imposta prediale con
essa stabilità, allorché, in eseguimento delle
norme al riguardo prefettura col regolamento
stato approvato con regio decreto in data 1^o
giugno stessò anno, dovette procedere
alla intestazione dei beni ai rispettivi
proprietari, ebbero ad incontrarsi nello
accertamento dei diritti di proprietà d'essi
l'estrema difficoltà che agli ingegneri civili

già avvenuto ricorso allorché si trattava solo
della Delimitazione in manna Dei beni
Demaniali, comunali e dei privati; alché
i dubbi che nascevano da' eccezioni che
ad ogni più sospito loro venivano fatti
fut' applicazione dei principi che dovevano
servire a riconoscere le proprietà che faceva
Carta del 1839 Dichiarò d' pertenenza Dei
Demaniai, Dei comuni e dei privati.

Quante difficoltà furono causa che la intituzione
d' una estesa superficie di terreni fatta
in modo proriposo al demanio, ai comuni
e ai privati sulle occorrenti ammatazioni
fui' ommissione, la cui proprietà è tuttora
(oggetto di contestazione), e suona la maggior
parte dei terreni in contestazione furono
inscritti alla caloma delle proprietà
Demaniali, sebbene già giudicate interamente
Da' comuni o dai privati, ne consegue che fino
a che non facciamo definita siffatta questione
di proprietà andiamo i medesimi perquisiti
fatto esenti Da ogni contribuzione prediale,
condanno non solo Dell' erario, ma della
proprietà stessa, attra' la degradazione a
cui nonno foggette per l' effetto di questo
stato d' incertezza, senza speranza d' miglioramento.

Argomento della fatta esposizione riputeremmo adunque
che, acompiuta l' opera di restituzione
intrapresa riguardo albeni rivelati Della
Sardegna, dopo che furono scelti Da ogni
soggerione feudale, riconosciuti d' proprietà
Dei privati quelli d' essi posseduti co' folo
fatto della collatorazione e della chiusura. 3

17

riconosciute di proprietà Dei comuni quelli
che avevano in dotazione per uso Dei propri
abitanti, liberati Da ogni prestazione verso
l'erario, liberato Dalla ferita Dei passo
iboni coltivabili, altro non rimanga,
per risolvere la difficoltà ancora esistente
riguardo ai boni rurali Della Sardegna
che fanno D'ostacolo al loro miglioramento,
che d'arrivarli definitivamente Da ogni
altra ferita a cui possano ancora poggiare,
ed prorridere per la pronta riparazione
Delle questione tuttora esistente sulla proprietà
Dei beni d'origine feudale tra il demanio
e comuni ed i privati che non si posse d'
minor rilievo, arato riguardo alla
superficie Dei terreni che triongi in tal
condizione che eccede i 30000 ettari,
ed infine d'regularizzare gli assegnamenti
proriori fatti dalla delegazione feudale.

Questa è appunto queste tre questioni che il
Ministero ha inteso d'promuovere colla
proposta legge, mediante l'abolizione spicata
degli adempirii, l'attoriana perentoria
e la pronta definizione Delle questioni
relative alla proprietà Dei terreni che
cedendosi Dei demanii furono ricevuti
mediante accordo Dei comuni, Dei
Corpi morali o dei privati, e per conto
rispulandosi d'questi furono accollonati
al demanio, et approvazione Degli
assegnamenti fudetti.

Panando ora ragionare Delmerito Delle
singole Disposizioni Dei nuovi schemi

S'legge, e delle modificazioni che riguardano
introdotte dopo un più maturo esame ed a
seguito dei suggerimenti espresi nelle loro
deliberazioni dai longezi Direzionali e
Provinciali, e dalla commissione all'uopo
nominata dalla Società Legato Difesa
che parvero meritavole d'riguardo, f.
osserva che in ordine all'art. 1^o preferiscono
l'abolizione assoluta degli adempimenti
nei beni della Sardegna, ebbi in mira
di formulare le sue disposizioni in
modo che risultasse d'quale natura
fino gli uji che voglionfi abolire
volgarmente compresi nella genericia
Denominazione fuddetta, senza che possano
essere confuse colle scritte legali,
Da chi si esecutino, ed a chi spetteranno,
eche tutte le proprietà tanto pubbliche,
come i fiumi, torrenti, sagre, spiagge
Del mare e simili, quanto se private,
come i terreni coltivabili, i boschi, e le
foreste, ne fieno definitivamente liberate,
a finire che se une sia la private
riunione nel diritto comune, e fieno
così sottoposte alle leggi del diritto
civile, e se pubbliche fieno solo sottoposte
ai regolamenti d'pubblica amministrazione
Si firmato al 1^o Giugno 1868 al termine
perentorio in cui avrà cominciamento
di piu' Diritto l'abolizione fornita stabilita
in tutta la Sardegna Per' detto uso sia
perchè coincide con quello firmato dalla
Legge 18 aprile 1891, per l'abolizione

Dei parco comune nei beni demaniali comunali in essa già determinata, sia perché si veda necessario quelle lasso d'tempo ai comuni per giustificare davanti l'autorità amministrativa i loro diritti d'uso per cui si riferisce un compenso, e compiere le pratiche opportune per ottenerlo. Da ch'è questa, sia infine per dar tempo a coloro che lo esercitavano d'pronvedere in modo d'uso ai loro bisogni o coi togliere in affitto ad acquistare i terroni, o coll'altrui il bestiame che mantengono in tenute altrui all'ombra dell'uso medesimo.

Si è infine creduto opportuno d'provvedere esplicitamente la restituzione di tali usi come contrari all'ordine pubblico, ammesso dall'art. 635. del Codice civile, a segno d'ogni dubbio sulla loro natura ed incompatibilità con le regole ordinarie del diritto civile rapporto alle proprietà.

Sull'art. 8: si è riferito un compenso per gli usi: degenerare legname, e piazzolare nei boschi abete, e per togliere la gabbiera tuttora esistente in linea d'giurisprudenza riguardo a tempo necessario a giustificare tale uso in mancanza d'titolo nei terreni demaniali in vista del privilegio d'cui godevano quelle proprietà fatto l'antica legislazione di quell'Isola, si è ammesso

la prescrizione trentennaria, cioè lo uenire
continuato non interrotto, pacifico pubblico,
e non equívoco, dei detti uipi.

Per l'uso del fermenare si uoua potrebbe
essere fatta la eccezione che il seminamento
include la coltivazione o fina o ad
intervalli, e che siffatta coltivazione già
costituirrebbe un Diritto alla proprietà
dei terreni medesimi giusto la disegnazione
della Nostra Carta del 26 febbrajo 1839.
occorre perciò di osservare che
indipendentemente dai Diritti di proprietà
che fono potuti acquistare in forza
d'quella legge sui terreni che al momento
della promulgazione d'quella legge già
erano coltivati pienamente o ad intervalli
nei distretti delle paberili e Nidazzoni,
o vicino agli stabi o capanne stabile
detto orgaline, narboni e isimelli, altrettanti
terreni hanno potuto appartenere essendo
fermenate prima edopo in forza d'
quell'uso nei terreni che ne fossero
foggiati, e se anche p'torino nella
condizione d'quelli che ne arrebbiano
acquistato la proprietà colle coltivazioni
nel modo in detta legge puristi, imperocché
gli abitanti del comune che ha lo
adempirio del fermenare possono quando
lo credano necessario alloro bisogni
sempre procedere al dissodamento de
terreni nuovi egualmente abbandonarli
indefinitamente per recarsi a coltivare
in altro luogo, eppure esistendo tuttavia

14

nei Comuni l'uso del feminare nei
lexini inculta independentemente da
quelli già dissodato ed in certo guscio
modo pienamente coltivata, ed essendo
questo un diritto d' reale importanza
si è creduto d' dovere comprendere fra
quegli per cui è dovrà il compenso.

I. Si è limitato il compenso al solo pafolo nei
boschi e oltre, perchè negli altri terreni
già venne espressamente abolito colla
fornaciata legge Dic 1831.

Si è infine solamente riconosciuto il compenso
per gli usi del feminare, dei pafolari
nei boschi e oltre, ed legnare nei mezzierini
a favore dei Comuni aperti come quelli
che fono i veri ufi necessari alla vita,
che ifeuoritarij dovettero lasciare agli
abitanti sotto a quei sistemi che avranno
escluso dal comune commercio tali
la proprietà rurale, e quegli esistessero
anche una specie di condominium, un
uafuorito della proprietà stessa, mentre
che gli altri ufi che potevano anche
comprendere nel norveco degli adempij
come farebbero l'uso della caccia, della
presa, d'estrazione materiali, d'affornare
da mattoni e calceina e fini, oltreché
o' pubblico se possano farne parte non
faendone menzione le prammatiche
e così se già un diritto opulo una
tolleranza, tuttavia op' trattu d' Comuni
che li arresero spicciame agli ufi. Dei
feminare, legnare e pafolare nel

compenso stabilito troverebbero già esse
un sufficiente riparcimento, o si tratta
di comuni i' d' cui abitanti godessero
per amministrazione solo d' detti ufi, intal
caso esercitandosi essi in modo indeterminato
d' tempo e luogo e da pochi individui,
e trattandosi d' ufi che secondo legge
circles non basterebbe il tempo a preferire
il diritto nelle proprietà private perché
appartengono alle ferrovie dipartimentali,
e che la loro effettiva nelle proprietà
pubbliche sono totalmente dipendenti
dal fatto della paga le quali cessano
col cessare della legislazione o della
forma di governo che l'introduisse e
li mantenesse, così non si creduto che
perfe potessero meritare un compenso
tampopiu che anche dopo l'abolizione
potranno tuttavia essere esercitati,
osservando solo il rispetto donato alle
proprietà e i regolamenti di pubblica
amministrazione relatori.

La quota del compenso donata da Romano
ai comuni uguali per gli ufi fu determinata
nella forma ecc' art. 3^o nella quinta
metà dei boni stessi che ne sono soggetti
per distinzione per riguardo agli ufi.
Comuni che non godessero ^{sia} d' una
parte solamente dei detti ufi, perché
essendo questa una misura piuttosto
fattoriale d'interesse generale, che d' stretto
diritto, il governo nell' adottarla porpone
ogn' altra confederazione a quella di far cosa
3

Milano

2

eminentemente utile alla prosperità
della Sardegna, ma se come questi stessi
motivi non potrebbero applicarsi ai
privati riguardo agli ufi esistenti
nei loro beni così fu contemplato
nell'art^o 4^o: tale distinzione a loro
riguardo mi fissa il compenso.

Quando la considerazione d'interesse generale
non fosse sufficiente a giustificare tale
misura rispetto al Demanio, fr' vuol
possa valere quella che bastando il
possesso per giustificare gli ufi d'adempimento,
non si farà forse capo in cui manchino
le piante ai comuni verbo il Demanio
per lo esercizio d'attual e tro gli ufi, onde
l'applicare, se non altro farebbe una
tale distinzione, la quale non avrebbe
avuto altro risultamento che d'renderla
più complicata ed difficile esecuzione.

Del resto gli ufi complessivi dei fiumi, legni,
e pasterale nei territori altari equivalenti
in certo qual modo all'ufficiale quantunque
non sia quanto assoluto maggiore limitato
ai bisogni degli abitanti, e che ai proprietari
spetti tutta la facoltà di disporre della
parte pasterale, la quale riguardo ai bovi
esiste e' ancora di non poca entità,
potendo il proprietario disporre delle
piante mature e che non sono necessarie
ai bisogni ordinari degli abitanti, la
fissazione della metà dei beni farebbe
poi anche per analogia conforme alle
sue ammepte da giuristi per salutare.

compenso stabilito troverebbero già esser
un sufficiente ripiacimento, o si trattasse
di comuni i quali abitanti godessero
per avventura solo d'esse ufi, intal
caso esercitandosi essi in modo indeterminato,
il tempo e luogo e da pochi individui;
e trattandosi d'ufi che secondo legge
civile non basterebbe il tempo a preferire
il diritto nella proprietà privata perché
appartengono alle ferme Discontentie,
e che la loro esistenza nelle proprietà
pubbliche fano totalmente dipendente
quel fatto della legge i quali cessano
col cessare della legislazione od ellor
fornito il governo che li introduce e
li mantiene, così non si crede che
per se potessero meritare un compenso,
tanto più che anche dopo l'abolizione
potranno tuttavia essere esercitati,
osservando solo il rispetto donato alla
proprietà ed i regolamenti di pubblica
amministrazione relativi.

La quota del compenso donata dal Desmanio
ai comuni aperti per gli ufi fudetti
non è finora coll'art. 3^o nella guesta
metà dei boni stessi chenepone foggetta
ogni distinzione per riguardo a quei
comuni che non godessero ^{1/2 di 2} una
parte solamente dei detti ufi, perché
mentre questa misura) piuttosto
potrebbe, ad interesse generale, che d'altro
diritto, il governo nell'adottarla propone
ogni altra confederazione a quella di far cosa

Milano

i'

eminentemente utile alla prosperità
dell'arvergna, ma siccome questi stessi
motivi non potrebbero applicarsi ai
privati riguardo agli ufi esistenti
nei loro beni così fu contemplato
nello art. 4^o: tale distinzione a loro
riguardo mi farà il compenso.

Quando la considerazione d'interesse generale
non fosse sufficiente a giustificare tale
misura rispetto al domanio, si vede
possa valere quella che bastando il
possesso per giustificare gli ufi d'adempimento,
non si fonda forse su ciò in cui manchino
le prove ai comuni verbi del domanio
per lo esercizio d'esso e tra gli ufi, onde
la perfetta fe non altro farebbe una
tale distinzione, la quale non avrebbe
avuto altro risultamento che d'renderla
più complicata ed difficile esecuzione.

Del resto gli ufi compassari dei feminini, legare,
e piazzolare nei territori altri equivalenti
in certo qual modo all'affratto, quantunque
non sia questo assoluto ma sol limitato
ai bisogni degli abitanti, e che ai proprietari
spetti tuttavia l'affratto d'risporre della
parte piazzata, la quale riguardo ai bochi
estra e ancora non poca entità,
potendo il proprietario disporre delle
piante mature e che non sono necessarie
ai bisogni ordinarij degli abitanti, la
fissazione della metà dei beni farebbe
poi anche per analogia conforme alle
lodi ammesso dai giuristi per salvatore.
30

il prezzo De' terreni che ne fono oggetto.

Non ha creduto il Governo d'aver p^{re}occupato
in questo circuito delle condizioni
più o meno favorevoli Dei Comuni per
le loro ragioni d'adempirlo riguardo
all'estensione erata De' terreni più
quals'occorso d'ordito d'esercitarli perché
non trattava con questa legge d'dotare
i Comuni d'alcuni ore ne manassero
od assegnar loro un supplemento di
dotazione per terreni demaniali,
ma solo d'dare un adeguato compenso
agli stessi boni a coloro che per diritto
o per possesso avessero già la facoltà
d'esercitare gli adempirj.

Coll'art. 5° si è preferito che i terreni che
i Comuni avessero promiscuita D'uso
venissero a conseguire congiuntamente
per compenso dei medjimi debbano essere
riparati fra gli stessi Comuni in
proporziona dell'rispettiva popolazione
annotato che i diritti D'uso d'che si
tratta essendo limitate ai bisogni individuali
tanto maggiore farà la ragione del compenso
competente ad ogn' Comune sono un
dato terreno su cui erano promiscuiti
D'uso con altre Comunità quanto
maggiore farà il numero degl'abitanti
che li compongono, cos' la base adottata
sembra essere lo più giusto e conveniente.

Coll'art. 6: si stabilisce che per ottenere il
compenso, i Comuni che ne avessero il
diritto debbano proporli davanti l'autorità

amministrativa e giuridica nei modi
stessimi che facciamo proposito di
approfondire regolamento folsomiano di
casuisti dei diritti medesimi, quale
termine venne fissato ad un anno nella
stessa legge come quello che sembra
necessario e sufficiente ad ogn' Comune
a promuovere ai propri interessi, fatto
fatto l'eccezione riguardo ai beni che
possano in vita ^{per la} riguardo alla proprietà
per cui la caducità non potrà decorrere
che al giorno in cui fossero definite
le questioni relative in modo legge.

In ordine alle disposizioni espresse nell'art. 7º
concernente ai diritti che in oggi, ad
infoga d'questa legge possano spettare
ai Concessionari a possessori di terreni
e capanne stabili esistenti nei così
detti Stagi, Furriadorgi, Cassorgie,
e salti per gli ufi comuni della cui
abolizione p' tratta d'un p' trasporto
per repossesso, intendendosi fatto
quelle denominazioni, come si è già
osservato, se circoscrizioni in cui furono
diritti li terreni delle varie giurisdizioni
feudali, posti oltre ai limiti ~~dei~~ terreni
stati originariamente concessi in
dotazione ai Comuni per esercitare
gli ufi d'adempirio, ed un' feudatari
ne disponerano a favore delle persone
dipendenti che erano in grado d'ottenere
mediante lemissioni temporarie a
titolo oneroso; per togliere ogni dubbia

fullaloro condizione riguardo ai Detti
uipi, e la credenza che possano esercitare
distintamente parre conveniente di
designare esplicitamente in Detto
articolo, come appunto anche al Comune
nella cui giurisdizione potranno di
farsi valere e ricevere il compenso,
per essere i fatti corpi morali legittimi
a rappresentare i detti che i propri
amministratori possono avere in
comunione nello stesso, massime dal
momento che nella circoscrizione
territoriale dei Comuni della Sardegna
fatta all'epoca delle operazioni
planimetriche, insegnato alla M^a Carta
26 febbrajo 1839, ed alle istruzione
del R^o Provved. 28 aprile 1840, si tenne
tutto compreso nelle circoscrizioni prima
designate o furono aggregati in qualche
territorio comunale, o furono erette
in Comunità, quando per trovarsi in
territori isolati gli aggregati di
popolazione in essi esistenti già reggevano
negli uipi entro proprietà alla foggia
dei Comuni come avveniva d'quelle
esistenti nelle regioni del Sulcis
Provincia d'Iglesias le d'ui' brigate
salti, Currugie etc che vi esistevano
furono erette in fatto distinte Comunità
colla legge 11 luglio 1893.

O tale dichiarazione sarebbe poi anche opportuno
pot togliere la credenza in cui parre sieno
tuttori i possessori delle Currugie, et

faranno stabiliti per il solo uso del popolo
 quanto più potuto ritenere delle
 deliberazioni dei consigli direzionali
 provinciali fattemmo di questo progetto
 cioè che indipendentemente dalle altre
 ragioni d'adempimento spettanti ai comuni
 sui terreni dei quali risultato per effetto
 di questa legge possano tuttavia i
 medesimi per il solo uso del popolo
 aver diritto ad un compenso speciale
 fior quei terreni in forza delle
 disposizioni dell'art. 8^o delle M. L. C.
 forniti, nonostante l'abolizione
 del popolo comune prefetta dalla legge
 13 aprile 1871, con cui furono pure
 abolite tutte le prestazioni feudali; se valide
considerazioni d'interesse generale, non obbliga suffrage il Ministro a provvedere in
modo speciale col n. 2 dell'art. 14.
 Infatti che l'uso del popolo avrà più acerrima
 nel detto articolo fia della natura del
 popolo comune abolito, lo dimostra
 la disposizione stessa del medesimo
 così concepito.

art. 8^o I terreni già resi acoltivi
 nei diritti delle curiosie e soprattutto
 stabili verranno pure considerati
 di proprietà dei pastori che li coltivano;
 quei terreni abbino un legittimo titolo
 di concessione ma soltanto relativo all'uso
 del popolo per proprio bestiame,
 verranno dal governo assegnati i
 semini. Per terreni riferiti a quest'uso,
 avuto bonifico riguardo alle qualità, ed
 al numero del bestiame padellato; one
 manchi uno speciale titolo il quieto

„ spazio soppresso ne tenia luogo
„ e pariamo pure in esso mantenuto
„ i pastori in proporzio[n]e D'essenziale
„ e dell'utile e dei bisogni degli altrettanti
„ abitanti „

Cosiche esercitandosi il pastore d'essi finora
in quegli articoli in comunione cogli
altri abitanti ^{non potesi argomentare} che il
medesimo entri ^{anche} nella classe del pastore
stato abolito colla primitiva legge 1^o.
apreli 1831. ^{che} la facoltà ^{è stata} che fu' riferita
al governo d'Imperio ^{altra} ha potuto
cambiare la natura, ma prima quando
tale semetazione non fu fatta ^{che l'anno dopo},
no' conferire ai possessori nemmeno
diritto di proprietà per una parte
Per medesime da accertarsi, come si
vorrebbe infiere dai possessori delle
cassorie faddette.

Dalle quali confezione ne conseguirebbe
che in oggi i diritti che possono ancora
avere i possessori di terreno nelle
cassorie o finiti demarazioni,
fruiscono ai seguenti, o si tratta
di terreni fissamente coltivati. In
essi, sono quelli per quanto fatto
di loro proprietà ammesso della Regia
Carta faddetta, e dell'art. 1^o d'questo
progetto d'legge, o si tratta di un
comune, allora conviene distinguerne
o sono aboliti dalla primitiva legge
(dell'aprile 1831. come è il pastore
in comunione nei terreni coltivabili,

rimangono così per effetto della
medesima sospese in qualunque
mano p' trorino, e non sono ancora
aboliti, come quelli del Segnare
e feminare e papolare nei boschi
selve, spetta ai comuni a cui
appartengono il propositi, e riceverne
il compenso come p'è nel detto articolo
7^o, previsto.

Così art. 8^o il nome preferito come ed anche
debbano farsi le operazioni della
Divisione e suddivisione dei terreni
fra i proprietari ed i comuni vicini,
e così la Divisione dei terreni dominati
rimane affidata all'amministrazione
delle finanze, come quella che avendo
già gli elementi opportuni poter
compiere con maggiore risparmio
di tempo espesa, e per togliere nei
comuni interessati ogni sospetto di
parzialità anche per aderire ai decreti
espressi al riguardo d'alcuno dei
Consigli Divisionali e Provinciali,
f'è fatto ad essi la facoltà di intromettersi
alle operazioni, ovunque far mettere
a parte i due lotti per mezzo della
estrazione quando le parti lo rendano
possibile e conveniente; la suddivisione
dei terreni arata in compenso dai
comuni avuti promisamente dopo
attempi dell'art. 6^o f'è fatta dagli
Intendenti arati ad agm' cosa idonea
riguardo. 

Allorops di poter procedere alle operazioni del
compenso verso i comuni i cui diritti si
riconoscano sufficientemente giustificati
o dal possessore. D'estremo o dall'intendente
per terreni caduti in finzione fra d'essi
~~non a pregiudizio~~ i diritti che gli altri
comuni vedessero tuttavia di riconoscere
e per ovviare agli inconvenienti che
ne avvenirebbero quando si dovesse attendere
il risfoglimento dei giudizi che si
promuovessero acciugando, così mentre
si è coll'act. d'atto facoltà agli
intendenti di fudindire i terreni dei
compensi fra i comuni i cui diritti
d'adempimento si faranno da essi
riconosciuti sufficientemente giustificati,
si è però preferito all'art. 11° che lo
accertamento dei diritti degli e la
cessione e l'edificazione liberi che si
faranno davanti l'autorità amministrativa
s'intendano ~~non a pregiudizio~~ dei diritti
dei comuni che ne furono esclusi, quali diritti
dovranno però solo farli valere seppi i
comuni che ebbero il compenso a fine
che si accetti davanti ai Tribunali
in contraddittorio dei comuni che ricevettero
il compenso la loro rispettiva ragione
per medesimi beni, il tutto senza il
contraddittorio dei proprietari che le diedero
in compenso.

Ma attenendo i terreni della Sardegna la cui
proprietà è ancora incerta come già si è
superiormente osservato ammetto delle invenzioni

77

Delle disposizioni relative Della Carta
26 febbrajo 1839. con cui vennero stabiliti
le obblighi per riconoscere la proprietà dominicale
comunale e privata nei terreni comprati
nei già fatti' rifiattati, intetando che non
pote essere risolta né all'epoca delle
operazioni planimetriche, né in quello
dell'esponente, come risulta dai processi
verbali redatti in occasione dei rilevamenti
planimetrici in mano dei terreni comunali,
dominicali e dei privati, e delle annotazioni
fatte nello confuarij, per cui la
intestazione d'una gran parte d'quei
terreni che figurano nel catasto e tuttora
oggi sono d'contestazione, se progetto d'legge
farebbe così incompleto e mancarebbe
in gran parte al suo scopo, se oltre alla
risoluzione degli adempimenti non pronudesse
anche allo accettamento delle proprietà.

Lavagni
Cagliari
Egli è perciò che mentre p'è presunto cogli articoli
13 e 15 l'obbligo agli avanti diritto si
far valere in undato termine, poté
però caducita seloro ragione in
una amministrativa o giuridica per i
beni non ancora iscritti all'allora
catalogo del catasto, f'fosse pur anche
stabili coll'art. 14 la norma con cui
possono finire i diritti essere giustificati
in maniera d'titolo, riferendosi a
quelle in genere già indicate nella Real
Carta facente, approvando anche gli
assegnamenti d'terreni Dominali
chedalla delegazione facendo furono

primitivamente fatto ai Comuni in
Supplemento di dotazione all'epoca della
riparazione dei beni comunali tuttavia
attolo gratuito, e non farsi ancora
fischiati gli atti necessari a trasferire
la proprietà.

Così come molti Comuni pretendono alla
proprietà dei boschi ebelre che erano
compresi nelle Dotazioni Comunali
per gli adempirj in forza dell'art. 3:
della Giurisdicione Carta Reale, nonostante
che inizj p' accenni solo ai terreni
collinabili, e non ai boschi ebelre, i
quali furono anzi esplicitamente esclusi
coll'art. 19 di detta Reale Carta, così per
togliere ogni questione al riguardo
si è creduto d' dichiarare esplicitamente
al Art. 4^o dell'art. 14^o che il loro diritto
di proprietà nei terreni già componenti
secoli dette Dotazioni Comunali era
ristretto a quelli collinabili, e non più
boschi ebelre che j' voleva esclusi,
confermato solo in essi gli uji. Gli
adempirj come venne anche riconosciuto
dalla giurisdicione in rigore presso
i Magistrati d' quei Isola.

Penetrate il Ministero delle somma importanza
per la Sardegna che fanno definite
nel più breve termine possibile tutte
le questioni relative agli adempirj,
e alla proprietà dei terreni, oltre ai
termini d' esclusiva stabiliti per proporre
in qualche modo tali dirette, parre aziandu

26

al medjimo D'iprevarice coll'art. 16:
rapporto ai giudici che la perenzione
delle istanze basta ad indurre la
preferenza dei diritti medjimi.

Coll'art. 20 verrebbe autorizzato il domenico
accedere i fuor terroni in Sardegna
per formalità d'incanti perché ad
un prezzo non minore del loro valore
capitale risultante dall'estimo confuario,
quando anche per tratto d'una superficie
maggiore Degli 80 ettari prevista Dalla
legge 27 gennaio 1862, per eseguire
riunione che mentre il prezzo dell'ettaro
confuario già ne rappresenta il massim
valore che si possa ottenera in comune
commercio anche per mezzo Degli
incanti, si risparmierebbero le varie spese,
incumbente e tempo che richiedono
le formalità Degli incanti, e ne verrebbe
con ciò molto agevolata la vendita per
il maggiore concorso Degli aspiranti.

Della L Coll'art. 21. rimed infine prevede si formuni
di tras partito dei loro beni o coll'
affidamento o colla vendita in conformità
di quanto già è prescritto Dalla legge
comunale Decr. 7 ottobre 1868. intendendo
all'uopo l'autorità amministrativa
delle facoltà opportune per ordinare
d'affari, quando penetrovessero
la esecuzione Dai Consigli Comunali.
La utilità necessaria di questa misura non
ha uopo d' spiegazione per dimostrarla
ben sapendo quali sieno le difficolta che

301 3

f'incontrano dai Consigli Comunali
più illuminati nello effettuarlo
maisime nei paesi in cui come in
Sardegna si è radicata per la usanza
difficile la credenza, che la proprietà
Comunale debba essere conservata
nell'utile Dominio in comunione da
tutti gli abitanti, e come fintantoché
i comuni lascieranno abbandonati
loro beni, ne si radicherà la classe di
coloro che li usufruiscono gratuitamente,
ne' ibni potranno essere produttori,
ne' i comuni non avrà ingiurie necessarie
approvvigionarsi ai bisogni della generalità.
Dei loro abitanti a cui sono esclusivamente
destinate.

Nei tempi antichi era in favore l'opinione
che il mezzo d' tirar positivo Dilettuone
Comunale che erano insolti ed abbandonati
fosse quello d' dividere fra gli abitanti
che erano in grado d' coltarvi, come
lo dimostrano le disposizioni del 16 Dicembre
6.8 by 1820. e la 16 Carta del 1829, ma
l'esperienza che pre' fatto di un tal
fatto non già ne avrebbe dimostrato
sufficientemente la fallacia, in quanto che
ibni diritti in tal modo inseguito
alla 16 Carta predetta o furono raccolti
in mani di pochi speculatori, o furono
abbandonati.

Ciò posto, non vedendo posso essere messa in
dubbio la necessità d' remediarlo agli
enormi danni che provengono dall'esistenza

Degli adempiere nei beni rurali Della
Sardegna, rimane ancora ad esaminare
se il sistema Dell'abolizione assoluta
di tutto indistintamente gli uji compresi
nella vorita' fuddetta, e specialmente
quella Deipopolio nei boschi e nelle
dette nelle proposta legge sia opportuno.

I Due sono i sistemi che si presentano per
liberare la proprietà Dagli uji che
s'introducessero fatto il reggimento feudale;
l'affrancamento, cioè, e l'abolizione;
l'affrancamento essendo una cosa
facoltativa, quand'anche fossero prefettivi
per termini, ne avverrebbe che quando
non fosse effettuato in quel termine
oper fatto Deiproprietario, o per se
eccisione Dell'usufruo, non potrebbe
con equità applicarsi la condotta, come
fuesse in Francia che si appigliò a
questo sistema acominuare Dalla
celebre ordinanza Del 1669 e nei successivi
provvedimenti fatti allodice facessate
in rigore, dove ciò non ostante, tale
affrancamento non è ancora compiuto
nei beni stessi Dello Stato e gli uji
fassistono, e ciò perchè, quando si
abolirono i privilegi Dei signori sulla
terra per rendere libera, non p' tolto
lo stesso sistema per gli uji Deipopolio
che ne erano la conseguenza diretta, es
erano egualmente nocivi alla proprietà;
talché non p' esita a credere che, quando
si voglia efficacemente conguire la

liberazione dei beni datai agli, comunque
preferire il sistema dell'abolizione
assoluta adottato nel progetto

Né pare che il sistema dell'abolizione assoluta
possa essere infirmato da verum comuni
o conjecturale locale, né dalla
d'intenzione della natura delle terre, né
dalla d'intenzione degli ufi che sono più
o meno necessari agli abitanti, più o
meno dannosi alle proprietà, né dallo
esempio dei paesi dove fatti ufi
sono ancora tollerati, né infine dal
timore che tale abolizione possa essere
causa di gravi perturbazioni alle
abitazioni locali, alla economia rurale,
e al sistema forestale; quando si
consideri che colla proposta abolizione
non si tratta di proibire la fuminzione
nelle terre coltive, il pascolo nei boschi
eletre, la raccolta dei frutti naturali
nei medesimi ed i vari ufi comprati
nell'adempimento del segnare, ma solo
di impedire che questi ufi possano essere
ulteriormente esercitati a titolo gratuito
esendo la concessione del proprietario dei
terreni, mediante quee condizioni a
ui avranno un eguale interesse tanto
questo quanto coloro che abbisognano
di continuare a valersi dei loro prodotti,
nello stesso modo che i feudatari già
usavano di fare col nome d'arrendamento
per i terreni che erano ejerciti dagli
ademprij, cosa cui si arriverà tempo

necessario d'pronvedere prima del termine fissato per l'abolizione, e con ciò si esclude anche il timore che alcuni prodotti della terra possano coll'abolizione obbligato degli adempiirsi essere abbandonato esistere una richiesta perduta.

Credendo anzi che da questo misurare piano per derivarne tutte le benefiche conseguenze che sono inerenti alle proprietà perfette e libere, faccio quell'adoperarsi dalla derastegione inseparabile degli uffici comuni; d'assicurare da esso un maggior prodotto che riuscirà utile tanto al proprietario che alle affittanze, aumentando il valore dei fondi; d'fare nascere il desiderio ed il bisogno di procurarsi il possesso di beni nella numerosa classe d'persone che per lo addietro era ammessa a godere di ogni concorrenza aopportane i pefi presieduti delle facilitazioni straordinarie faciliote dalla legge del 27 gmbd 1892. per la rendita dei beni demaniali, che per questi motivi non poté finora avere che molto tenue risultati e contenutissimi a non averne fintantoché facessimo effe' conservate nei godimenti dei medesimi fin'obbligazione veruna; d'portarne all'abuso, inviago nei proprietari di grosse mandrie che hanno terreni propri, d'farle mettere nei beni dello Stato ed uniformi, quando-

che l'uso Degli adempriji in istesso
tempo non dovrebbe essere riferirato
che ai nullatenenti; ed molto altro
che farebbe troppo lungo lo enumerare,
anche non tali (da compenfare)
largamente i pochi inconvenienti che
sono inseparabili da qualunque misura
d'interesse generale, qualunque della
massima utilità.

Dalla abolizione Degli adempriji il reggimento
forestale non solo non farà pregiudizio,
ma meglio assicurato, perchè le foreste
essendo queste tutte o in mano ad
Dominio od in mano ai comuni, e
la parte d'esse che sono date dal
Dominio in compenso Degli adempriji
rendendosi a conseguire dai comuni
stessi, come quelle avranno solo spetta
il diritto d'essere, contenendiamo ad
essere regolate dalla disciplina vigente,
per impedire dissodamenti non necessari
o nocivi, come era il progetto nello
art. 18.

Per questa considerazione il Ministro
crede che l'abolizione annulla Degli
adempriji, senza riserva ed eccezione
alcuna, fin all'atto stato delle cose non
solo opportuno, ma necessario a far
risparmiare la Sardegna Bruciata
se ne vanta, e giustamente, la fertilità.
Vero è che in Francia e nel Belgio allo
scatto dei riscatti si fa qualche
eccezione per casi d'assoluta necessità.

Da appresarsi però dall'autorità
amministrativa, ma i moti che
configurano in quei paesi rifiutata
cessione non potrebbero incaricarsi
giustamente per la Sardegna, visto
com'è d'essere coltivi, d'pascoli, d'
boschi eccetera, dove non è il terreno
che manchi alle braccia, ma le braccia
al terreno, ed in cui d'altro non si tratta
che di rinnovare vecchie costumanze.

Il Ministero s'perfugge che, fino a quando
la esistenza d'abusi farà in qualche
parte legale, né si potrà impedire
efficacemente gli abusi, né i proprietari
avranno interesse a fare miglioramenti
nei loro terreni, né si potrà estendere
la proprietà in mani private, né se
terre acquisteranno il valore che
dovrebbero avere, né alla pasturazione
errante si potrà sostituire l'industria
colonica nella massima parte delle sue
forme, né infine con regolamenti si
potranno impedire i guasti che da
essi procedono.

In fatti, se la Sardegna non trovasse ancora
in quel grado d' prosperità che si desidera,
non è cosa degli uomini, ma delle
istituzioni feudali, che troppo lungamente
gravitarono sopra quell'Isola; e
postoché si sono fatti sacrifici per
sortire da uno stato d' cose così difettoso,
farebbe forse impossibile lo accostarsi
a fronte di bisogni, d'abitudini, che furono

54 3

il frutto d'quella stessa istituzione,
che ne ingenerarono la decadenza;
e se è vero ch'è stato deplorevole
l'agricoltura in Sardegna sin da
risultato delle passate fogni, come si
vede, nel conservarne qualunque
parte non si farà altro che perpetuare
i tristi effetti.

Signori, la superficie territoriale della Sardegna
è, per quanto risulta, d'ettari
2,302,916, d' cui sono iscritte metà tanto
alla colonna dei Domani etari 906,788,
ed a quella dei Comuni etari 1,152,398;
d'questi terreni, i collatorati a vicidappone
non arrivano a 6000 ettari; gli altri,
in un trionfi compresi e borch'efltre
per una superficie d'ettari 413,000, a
cui i comuni non parteciperanno,
che per 6000 ettari, giovinno insatto.

Quasi tutti questi terreni vanno poi
indistintamente soggetti agli adempimenti
metri per cui, mentre non sono
disponibili in mano al Domani ed
ai Comuni, sono intanto d' poco o
verun prodotto, e servono solo ad
alimentare la classe delle persone che
negodono i prodotti senza opportuna
spese incantevi alla proprietà stabile,
non hanno alcun interesse al loro
miglioramento.

Per estirpare dalle abitudini uscite tanto
investorati, vuolj una misura radicale
targa sprecosa; radicale ne sieno che

24

tutto gli ufi me fanno colpetti, ed in
qualunque mano s' troverino; largi
in modo che gli avranno diritto, oltre
al riconoscenza la giustizia, abbiano
anche intesa a cooperare al suo
adempimento; prevedo allo effetto
di renderne meno difficile la esecuzione.

Oggi è perciò che il Ministro osa sperare
che ore la lamerca ponga mente alla
origine, natura, ed importanza degli
ufi: faccio pono tuttora gravata una
gran parte delle terre della Sardegna;
alla questione sulla proprietà d'una
ragguardevole estensione d'esse, per
effetto delle leggi che emanarono dopo
il rispetto dei feudi, che rimangono
indefinite; al pregiudizio che in
risposta al pubblico interesse si lascia
più a lungo sussistere; ed infine alla
considerazione che pressoché tutti i
Consigli Direzionali e Provinciali
della Sardegna prestaron la loro
adesione al sistema proposto di
soppressione dei detti ufi, e fanno
noti perché già adottato, fatto se poche
modificazioni: fuggente, ehe furono
per quanto erano compatibili, introdotte
nel nuovo progetto, facendo per riconoscere
la opportunità delle leggi proposte, e la
convenienza delle disposizioni di cui è informato,
e farà per accordare alla medesima il suo voto
favorevole.

3.

Progetto di legge
per l'abolizione degli
ademprij nell'Isola
di Sardegna.

Art. I.

All' 1^o Gennaio 1862, cesseranno
di pieno diritto negli abitanti
dell' Isola di Sardegna tutti
gli usi di origine feudale delle
volgarmente ademprij, che dopo
la legge 1^o. Aprile 1851, ancora si
esercitano dai comuni facenti levi
abitanti appartenendo, cioè di godere
in comunione per li rispettivi bisogni
di qualsiasi prodotto nei beni immobili
altri, di proprietà pubblica o
privata, comprensivamente a quelle
di proprietà comune, senza poter essere
per qualsivoglia atto ricostituiti.

Art. II.

I Comuni a quali competessero per titolo
oper un possesso trentennario (atto
a prescrivere), uni col precedente articolo

aboliti, avranno però diritto ad un
compenso verso i proprietari del fondo
gravato, per gli usi del seminare,
del pascolo nei boschi escluso, e di
tagliare nei medesimi, cioè recidere
piante vive e ramificazioni, scavar
fughe per qualsiasi bisogno,
raccolgere i fiumi, valerfi delle
piante morte, formarvi carbonage,
e profittare delle ghiande.

Art. 3.

Il compenso che il Demanio dello Stato
avrà dare per gli usi previsti
dall'articolo precedente ad uno o
più comuni che ne abbiano il diritto
esclusivo e promiscuo tra d'essi in
uno stesso terreno, è fissato nella
giusta metà dei terreni stessi che
ne sono foggetti, salvo rinuncia alla
facoltà derivata riferita dall'art. 127.
Dei diritti civili, comprendendosi anche
gli improduttori per la naturale sterilità
del suolo come le rocce nude, le
sabbie, le ghiaie, le paludi e simili
entrostanti, esclusi solo i laghi, i
stagni, ed i beni che sono eccettuati
dal comune commercio dagli articoli
420. 421. et 422. dello stesso codice.

Saranno pure compresi nella
Divisione fissa detta i terreni entrostanti
la cui proprietà fosse ancora da accertare

31

coi terri, per cui spetterà al Demanio
e ai Comuni di regolare l'eventualità
coi medesimi le rispettive ragioni
avriguardo dopo la ripartizione dei
beni fudetti attesa d' diritto, nel
tempo, modo, e con le condizioni prescritte
dagli art. 13. e 14. infra designati, e
dalle altre disposizioni di questa legge
al detto accertamento relativa.

Art. 4.

La quota del compenso che come all'articolo
precedente è dovuta ai Comuni affari
d' amministrazione, dalle comunità e dagli
altri corpi morali, farà pure della
metà dei beni stessi d' loro proprietà,
quando siano completamente soggetti
all' uso dell' esercitazione, d' esarcito, e d'
legname; a coloro poi che in quei beni
godessero formalmente d' qualcuno dei
tre usi fudetti, il compenso farà
ridotto regolato in proporzione agli
usì cui avranno fors' diritto, da
accordarsi davanti l' Intendente della
Provincia o in difetto da determinarsi
d' ufficio dal medesimo procurà per sé;

Art. 5.

Dei beni che varie Comunità venissero a
conseguire in comunione per compenso
dei loro diritti promiscui d' adempirio

fora uno stesso terreno faranno poi
fuddirsi fra le medesime in proporziona
Della popolazione ed ufi rispettive,
avuto ad ogni ufo i debiti riguardi-

Art. 6.

Per ottenere l'effetto compenso ogni Comune
che eccederà d'aver Dicetti di ufo
previste dall'art. 2; sia escluso, sia
promiscuo con altre Comunità farà
tenuto d'proponerli e farli valere
Sestamente, e nel più breve termine
davanti l'autorità amministrativa
e giudiziaria verso i possessori dei
beni sui quali si ha diritto di
esercitare, nel mod' che nevaranno
preferiti in apposito regolamento.

Incorreranno nella caduta ogni
loro diritto al riguardo quei Comuni
che nel termine perentorio d'un
anno dalla promulgazione del detto
regolamento non gli avranno in
tal modo proposto.

Per i beni sui quali vi fosse elita
vertente al riguardo alla loro proprietà,
ovvero forero proposte giuridicamente
in quei periodo di tempo ragioni
della stessa natura a fujo dell'art. 13;
il termine di caduta foro preferito
non dovrà che dal giorno in cui
fossero definite in modo legale le
questioni relative, e risultante che

ifforni arece della proprietà non
avessero fcu' medesimi che gli adempri.

Art. 7.

*G*li diretti d'parolo nei boschi ebbero, e gli
altri ufi comuni che potessero ancora
sopportare dopo l'assoppressione Dei
parolo comune negli alti terreni
colla citata legge 15 Aprile 1851.
ai portori e possessori d'casa e capanne
stabili poste nei distretti Deicofide
batti, Fuxiadorgi, Stari, Cussorgie,
per cui fosse donato un compenso
afonfo d'questa legge Da' i proprietari
Deibeni fuoguali fi' esecutano,
faranno proposti Da' i comuni alla
cui giurisdizione appartengono,
ad il compenso s'intenderà compreso
in quello ad essi comuni assigнато
cogli articoli 3. et 4.

Art. 8.

*L*a divisione Dei terreni Demaniai appartenenti
al compenso Dorato ai comuni
per gli adempij presisti Dell'
art. 2° farà fatto per cura Della
amministrazione Delle Finanze
secondo i migliori principii Dell'
economia rurale, bostché ne faccia
accettato in via amministrativa il
diritto in qualcuno Dei comuni,

proponenti; farà perciò in facoltà di
ciascuno delle parti d'far mettere
a punto i due rotoli per mezzo della
estrazione).

Sarà esecutoria la D'rizione Dei
beni demaniali fuddetti tanto nello
interesse Dell'demanio che Dei comuni
allorchè l'instrumento relativo faca
approvato Dal Ministero d'Finanze
prorò il parere Del Consiglio Di
Stato.

Art. 9.

La D'rizione Dei terreni che gli altri
proprietari faranno dare ai comuni
in compenso Degli ademprij sui
loro beni a favore Dell'art. 8. e in
fuddirisione fra varie Comunità Dei
beni prescritti Dall'art. 7. farà fatti
per cura Degli Intendenti nella cui
Provincia fosse situata la maggior
parte Dei beni medesimi, ed a favore
solamente Dei comuni i cui Diritti
d'uso od promiscuità faranno fatti
proposti in tempo utile, e tostoche la
loro legittimità farà da essi
riconosciuta sufficientemente giustificata.
Faranno esecutorie le assegnazioni
fuddette allorchè faranno approvate
Dali' Intendente Generale Della D'rizione
prorò il parere del Consiglio Di
Intendenza.

Art. 10.

Lo accertamento degli ufi davanti l'autorità amministrativa, e le cessioni e suddivisione dei beni che vennero fatti ai comuni in compenso degli adempirij a mente degli atti uci 6. 8. e 9. si intenderanno per sempre senza pregiudizio dei diritti che potessero avere il comune le cui ragioni d'adempirio non fossero state in tal modo ammesse; ma queste diritte riguardo ai beni per cui avesse già avuto luogo il compenso della metà a favore di altre comunità faranno solo limitare al far decidere in contado d'ittorio delle medesime e forza lo intervento dei proprietari che li diedero in compenso le loro ragioni rispettive sconsigliati stembeni.

Art. 11.

Cesserà assolutamente ogni ufo comune nella parte dei beni rimasta ai proprietari che diedero il compenso per il progetto, essendo eriandio dopo la ripartizione dei beni la promiscuità degli adempirij nei medesimi per i comuni che gli ebbero in compenso, dal giorno che gli atti relativi debitamente approvati facciamo regi

D'ipubblica ragione nei comuni
intervenuti, quando anche tali altri fiorzi
compiuti prima del termine fissato
dall'art. 1°.

Dopo tale epoca tutti i beni
dell'Isola d'Sardegna essendo liberi
di pien diritto dagli adempirij, i
comuni usciarj non avranno più
altro diritto che di conseguire da chi
spetta il compenso che loro fanno
ancoradonato per tali ufi atermeni
d'questa legge.

Art. 12.

La continuazione dello esercizio degli
adempirij dopoche i beni ne furanno
stati in qualche modo liberati, come
pure la promiscuità di tali ufi
Dopo la ripartizione dei beni fra i
comuni intervenuti, costituira una
violatione del diritto di proprietà
panibile delle penne per fini recauti
inflette dal codice penale.

Art. 13.

Il domanio, i privati, i comuni, e gli altri
corpi morali che avessero aver diritto
alla proprietà dei beni che non fossero
iscritti nei catasti alla loro colonna
sono pure tenuti a far valere in via
amministrativa o giudicativa le loro

rispettive ragioni al riguardo, per le
occorrenti ^{iscrizioni} rettificazioni nel termine
di un anno, e nei mod. presentati
dall'art. 6^o fatto pena della caduta
dei diritti medesimi nonostante
la annotazione esistente al riguardo
sui libri consuetti.

L'approvazione delle convenzioni
relative a tali accertamenti di
proprietà col Demanio davanti
l'autorità amministrativa per
rifondere la contestazione esistente
sarà fatta dal Ministero di Finanze,
primo il parere del Consiglio d' Stato.

Art. 14.

In maniera d' titolo per se valido faranno
considerate a mente anche delle Reale
Carta n. 16 febbrajo 1839. d' proprietà
di possessori ecclittatori rispetto al
Demanio nelle terre comprese nei
limite dei già feudi rifeattati.

1. I terreni che all'epoca della
promulgazione della M. e C. f. f. d.
già erano e sono tuttora chiusi, od in
qualche modo fermamente collerati
secondo le antiche leggi della
Sardegna relatore, tuttoché aperti,
tanto nei Distretti D'acquì detti Planis
Furiadare, Cusorigie o coparmi
stabilì, quanto in altre terre rese
e che trattandosi d' fermamento erano

sono tuttad' finamente coltivati
Dalle stesse persone o famiglie
Dirrettamente ad indirettamente
ad intervalli d' tempo non maggiori
d' anni tre, entrando nella classe
degli ademprij le fermanazioni che
avessero luogo altremodo.

2: Le aree occupate Dalle case,
capanne stabili, edifici d' ricovero
del bestiame nei bini rurali destinati
in qualche modo alla coltivazione,
che a quel tempo esisterano, ed esino
sono tuttad' finamente abitate,
ad almeno per alcuni mesi d' ogni
anno, e i terreni adiacenti neipari
all' uso cui sono destinate quei
fabbricati rurali, Dafferrari secondo
Decrzi Daepreto che verranno
Delegati Dall'amministrazione
delle Finanze, in misura per non
mai eccedente la superficie d'un
ettaro.

3: I terreni situati nella cerchia
Delle copi dette Vidassoni esplicativi
che a quel tempo già erano d' proprietà
imperfetta dei privati, perche' ancora
oggetto del popolo comune, stato
soppresso colla legge 18 Aprile 1831.

4: I terreni che sotto accennato
sistema feudale già costituivano
peculi delle dotazioni comunali
ma nono Dell'art. 3 della M. del Cito.
26 Febbraio 1833. ad eccezione Dellez

3

proprietà anticostante per loro natura
escluse dal privato commercio Della legge
comune, come pure selve, i boschi,
laghi, stagni, e miniere che coll'art. 19.
d. ditta R. real Corte essendo stati
espressamente dichiarati d. esclusiva
pertinenza Domaniata, e confermato solo
gli adempij nel medesimo ai Comuni
che li possedevano, non poté così s'uso
d'essi per qualsiasi tempo bastare a
costituire nei dette Comuni un diritto
di proprietà forza quei beni, ma fuoco
necessario un titolo speciale, e legittimo
al riguardo.

5° I terreni domaniali che dalla cassata
delegazione feudale furono promiscuamente assegnati
ai Comuni in supplemento di dotazione per lo
svolgimento della ripartizione Dei Beni Comunali
collorabili fra i rispettivi abitanti prescritta dalla
R. Corte formatale febbrajo non risultano da un
atto pubblico debitamente approvato.

6: Infine farà di proprietà Dei pastori
che avessero una legittima concessione Di
terreni domaniali a titolo di curorgia per uso
speciale di pastore del proprio bestiame, stato loro
conservato coll'art. 8^o Della R. Corte 26 febb. 1839.,
la ottava parte Dei terreni inculti ancora detenuti
atale uso nei limiti Della rispettiva curorgia, esclusi
i boschi e le foreste non che le proprietà pubbliche a
Dei terri entrostanti; qualche farà diritti atinor
di diritto fra tutti coloro che avessero causa di concessionario
primiero, e nā usassero tuttora condannati
nella stessa curorgia.

3

Si partono possidente capanne stabili nei
Distretti delle curongie della stessa natura, che
per l'uso del parco del proprio bestiame non
avessero altro titolo che il possesso tritemane,
competenza pure l'ottava parte del terreno inculta
agricoltivo ancora disponibile per lo addetto
bestiame, esclusi boschi e fascate, da
riportarsi fra tutti coloro che trovandosi nelle
stesse condizioni avranno dimora fissa, in
proportione del bestiame da cui furono di essi
in media posseduti nell'ultimo triennio
scorso all' 31 Dicembre 1877.

Art. 15.

Catte le questioni pendente relative ai diritti di
proprietà, ed ai diritti degli per cui fosse
donato il componendo, o che potessero insorgere
in eseguimento di questa legge faciamo di
competenza dei Tribunali ordinari, quando
non riansi potuto definire in via
amministrativa, e le istanze daranno opera
promossa dalla parte interessata nel termine
di mezzo mese dalla pubblicazione
o notificazione degli atti di non riuscito
componimento, sotto pena della perdita
dei diritti medesimi.

Art. 16.

L'apertura delle istanze giudiziali che varissero
presso per questioni di

3

proprietà o di adempirj inforza delle
disposizioni sono espresse estinguendo
cambiando qualunque azione riguardo
ai Diritti che erano il soggetto dellalità.

Art. 17.

Gli atti pubblici che in eseguimento de
questa legge verranno stipulati fino
al 31 Dicembre 1861, per il compenso
degli adempirj, per la ripartizione
dei beni fra i comuni affarij, e per
lo accertamento delle proprietà in
via amministrativa faranno solo
soggetto ad un Diritto fino d'
Invenzione d. l. 3.

Art. 18.

Lo esercizio degli adempirj nei beni
Comunali, Demaniali, dei Capri
Morali, e del privato continuerà
fino alla loro cessione ad essere
regolato dalla disciplina stabilita
al riguardo, e finitamente dovranno
sempre osservarsi rispetto ai
boschi e fiume, ed allo scoramento
dei laghi le leggi e regolamenti
forestali in vigore.

Art. 19.

I termini, se caduta, le prescrizioni, e le leggi

perennioni prefritte nella presente
legge avranno il loro effetto anche
contro al Demanio, i minori, ifornini,
e gli altri Corpi morali, fatti ad essi.
il regnoso contro i rispettent amministratori,
tutori, curatori stemmine d'legge.

Art. 20.

Il Demanio Dello Stato e' autorizzato adare
in affitto ed arrendere ap artite
privata senza formalita D'incanto,
ed incitazione i beni rurali che
possiede nell' Isola d' Sardegna,
sempre quando per particolari circostanze
lo creda opportuno, purché la rendita
fia ad un prezzo non minore Dec
100 per l' fall'estimo censuario, e
sulla discordanza delle altre norme
prefritte Dalla legge 27 gmbre 1893.

Art. 21.

I Comuni Della Sardegna avendo fin'd' ora
a forza della legge comunale Del 17
ottobre 1848. la libera responsabilita
di propri beni farà loro curad
pronredere in tempo utile al loro
affittamento, come pure d' pronredere
allarendita, dopo la liberazione degli
ademprij, & tutti quelli, la cui
ritenione o forse d' ostacolo al
loro miglioramento, o da cui non fez

ne potesse ricavare coll'affittamento
un prodotto corrispondente all'oro valore
Capitale in comune commercio; In effetto
Tanto lo affittamento quanto la vendita
De'misimi potrà essere ordinato
Dall'Intendente della Provincia.

Art. 22.

Le disposizioni di questa legge non sono applicabili
altrou già transatte od altamente
Definite in modo legale.

Art. 23.

Con apposito regolamento da emanarsi per
Decreto 16° faciamo stabilire le norme
tutte da osservarsi per lo eseguimento
di questa legge, e preferibilmente per non
oltre a quelli già fissati, entro cui il
Dominio, i privati, i Comuni, egli, alti
Corpi morali. Dovranno proporsi e far
valere davanti le autorità amministrative
ognidesiaria il loro diritti di proprietà,
ed adempirne promiscuo, ed esclusivo
giubilo che ne formano il soggetto.

Art. 24.

È derogata a qualunque disposizione di
legge per quanto possa contraria alla
presente.

3

16

167
29
Gagliari 17 Marzo 1858

Mtmo Sig Presidente

Molto prima d'oggi sarei partito per recarmi alla parola, alla quale ho l'onore di appartenere, se quasi' disturbi non me lo avessero impedito. Spero però di poterle munificenter delle prossime feste di Pasqua. Intanto cred' appresto di far precedere la trasmissione di un mio lavoro sul progetto di legge per l'abolizione degli adunconis: Includo per ciò qui lo Scritto ratifico, e prego la S.S. Ultima ad anche la gentilezza di farlo sotto pressare alla commissione, che deve esaminar e rispetta lo stesso progetto.

Mi auguro di poter fra breve osservarla in persona la S.S. ed intanto ho l'onore di protestarmi con profondo rispetto

Di V. S. Mtmo.

Divotno ed obblino servitore)

Domenico Melis

17

Mino Sieppi

Cagliari 31 Marzo 1858

Rendendo alla S. D. l'ultima legrazie più distinte della
gostituzza, nella quale si compiacque di comunicare il
mio riconoscimento nell'abiliuone degli ~~adempimenti~~ alla
permisione incaricata di esaminare il relativo progetto
di Legge, io vro pregar la stessa S. D. di voler fare
imparale comunicazione delle osservazioni, che a maggior
particolarmento della questione ho stimato di aggiun-
gere alla memoria, che ebbi l'incor di trasmettere
una lettera del 17 giugno scorso (mese) miso
per ciò alla presente lo scritte, che deve servire
d'appendice al primo coll'annesso documentato

35

relativo ai Boselli, ed alle selve della Sardegna, ed
al Dritto, che al Regio Patrimonio, ossia Domusio, può
compiere nelle foreste dell'isola tutto lo spazio
di esse ai particolari ed ai fornaci. Io mi sono
riservato questo importante ^{dramma}, alla discussione della
legge, se fossi animato da tutt'altro spirito, che da
quello di favorire la verità, e di favorire la
giustizia presso la Camera, cui illo degnamente
presiede.

Voglio che tu valga le mie ragioni facendomi
pubblicare l'ufficio colla stampa i miei scritti, che
in difetto dovrò pubblicare io stesso per dare alla
mia Patria quello gradito interessamento, che mi
chiede comunitaria, - e che io ho sospeso di darle
fino a comunicar tutto alla Camera, come ho fatto
con gran vizio di recarmi alla medesima yesterday
di lugliari nel giorno 1^o dell'entroente aprile

Pièrò che la commissione gradire anche questo
secondo mio tenacissimo lavoro, e voi più nobili seattori
dell'unica mia rafformo col più rispettoso ossequio
Della S.D. Ufficio

Dirotmo ed obbligo servitore
Domenico Meli

515

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Nobiamo ordinato ed ordiniamo che l'unto progetto di Legge
relativo all' Abolizione degl' adempirj sulle terre rurali
della Sardegna sia nuovamente presentato al parlamento
Nazionale dal Ministro delle finanze di incariciammo
di Commendatore Francesco Maria Serra consigliere
alla Corte di Cassazione, di volgerne e portarne la
discussione, in qualità di commissario Generativo
Dat Torino li 21. Maggio 1838.

